



LAVORO Euroconference

Edizione di venerdì 6 giugno 2025

NEWS DEL GIORNO

Assegnazione di azioni ai dipendenti: nuove indicazioni AE

di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Accertamento sanitario per dipendenti pubblici: nuove funzionalità

di Redazione

NEWS DEL GIORNO

NASpl: l'INPS chiarisce le novità 2025

di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Impugnativa stragiudiziale licenziamento

di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Assegnazione di azioni ai dipendenti: nuove indicazioni AEdi **Redazione**

L'Agenzia delle Entrate, con la [risposta n. 147/E del 4 giugno 2025](#), ha fornito nuove indicazioni in merito al regime agevolativo previsto in caso di assegnazione di azioni ai dipendenti.

Oggetto dell'interpello è la possibilità, in caso di Piano di Azionariato, rivolto all'intera popolazione aziendale, ad eccezione dei dipendenti a tempo determinato e dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, di beneficiare del regime agevolativo articolo 51, comma 2, lettera g), TUIR (esenzione fiscale in capo ai beneficiari nella misura massima pari a € 2.065,83).

Secondo l'AE, risultano soddisfatti i requisiti per accedere al regime agevolato: le modalità di assegnazione delle azioni, come in concreto determinate, consentono infatti la partecipazione di tutti i lavoratori della Società, a prescindere dal tipo di contratto di lavoro instaurato e senza che assuma alcuna rilevanza il tipo di servizio svolto presso la Società.

Quanto all'esclusione dei lavoratori assunti a tempo determinato, si osserva, preliminarmente, che, in merito al concetto di "generalità", è stato già chiarito come tale espressione si riferisca alla generalità dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato (sul punto si veda la circolare INPS n. 11 del 22 gennaio 2001 e la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 3/E del 2002).

**EuroconferenceinPratica**

Scopri la **soluzione editoriale**
integrata con l'**AI indispensabile**
per **Professionisti e Aziende >>**



Accertamento sanitario per dipendenti pubblici: nuove funzionalità

di **Redazione**

L'INPS, con [messaggio n.1771 del 5 giugno 2025](#), ha reso noto che è stata implementata la procedura per la gestione delle richieste di accertamento sanitario per dipendenti pubblici.

In particolare, sono state implementate le seguenti funzionalità:

1. “Scarica verbale”, che fornisce la possibilità per l'Amministrazione e/o Ente datore di lavoro, quando la domanda si trova nello stato “Chiusa”, di scaricare il verbale;
2. è stato introdotto il blocco per l'inserimento di una nuova domanda se nel sistema è già presente una domanda in lavorazione per la stessa tipologia e presentata dalla medesima Amministrazione e/o Ente datore di lavoro.



EuroconferenceinPratica

Scopri la **soluzione editoriale
integrata** con l'**AI indispensabile**
per **Professionisti e Aziende >>**



NEWS DEL GIORNO

NASpl: l'INPS chiarisce le novità 2025di **Redazione**

L'INPS, con [circolare numero 98 del 5 giugno 2025](#), ha fornito le istruzioni relative a quanto previsto dall'articolo 1, comma 171, L. 207/2024 (di seguito, Legge di Bilancio 2025), in materia di NASpl.

In base a tale disposizione, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2025, devono poter esser fatte valere almeno 13 settimane di contribuzione dall'ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni volontarie, anche a seguito di risoluzione consensuale, fatte salve specifiche ipotesi. Tale requisito si applica a condizione che l'evento di cessazione per dimissioni sia avvenuto nei 12 mesi precedenti l'evento di cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione.

Innanzitutto, l'INPS evidenzia che per evento di disoccupazione si intende l'evento di cessazione dal rapporto di lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione. Pertanto, la norma in esame trova applicazione per le sole domande di NASpl presentate a seguito di cessazione involontaria intervenuta a fare data dal 1° gennaio 2025.

Sono escluse dalle ipotesi di cessazione volontaria le dimissioni per giusta causa, le dimissioni intervenute nel periodo tutelato della maternità e della paternità di cui all'articolo 55, D.Lgs. 151/2001, nonché le ipotesi di risoluzione consensuale intervenute nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, L. 604/1966, che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 3, D.Lgs. 22/2015, consentono l'accesso alla prestazione NASpl.

Tra le ipotesi di dimissioni per giusta causa rientra anche quella relativa alle dimissioni a seguito del trasferimento del lavoratore ad altra sede della stessa azienda, a condizione che il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e ciò indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro.

Infine, tra le fattispecie di risoluzione consensuale è altresì fatta salva l'ipotesi della risoluzione consensuale a seguito del rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in 80 minuti od oltre con i mezzi di trasporto pubblici.

**EuroconferenceinPratica**

Scopri la **soluzione editoriale**
integrata con l'**AI indispensabile**
per **Professionisti e Aziende >>**





NEWS DEL GIORNO

Impugnativa stragiudiziale licenziamento

di **Redazione**

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 19 marzo 2025, n. 7349 ha stabilito che l'impugnativa stragiudiziale ex articolo 6, comma 1, L. n. 604/1966, può efficacemente essere eseguita in nome e per conto del lavoratore dal suo difensore previamente munito di apposita procura scritta, senza che il suddetto rappresentante debba comunicarla o documentarla al datore di lavoro nel termine di sessanta giorni.

Ferma la necessaria anteriorità della procura, è sufficiente che il difensore manifesti di agire in nome e per conto del proprio assistito e dichiari di avere ricevuto apposito mandato; il datore di lavoro convenuto in giudizio può contestare l'idoneità dell'impugnativa stragiudiziale sottoscritta dal solo difensore, anche se in precedenza non si sia avvalso della facoltà a lui concessa dall'articolo 1393, cod. civ..



EuroconferenceinPratica

Scopri la **soluzione editoriale**
integrata con l'**AI indispensabile**
per **Professionisti e Aziende >>**

